

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

(Provincia di Bologna)

**Regolamento per la Gestione degli interventi
in Area Socio Assistenziale**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 144 del 25.11.1977

Revisioni:

delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 31.05.2005

CRITERI PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE

ART. 1 - FINALITA'

Nell'ambito del più complessivo intervento di sostegno e sviluppo alla famiglia e ai soggetti che la compongono, l'Amministrazione Comunale intende proporre una serie di azioni che, privilegiando beni e servizi, non escludano misure di natura economica orientate a salvaguardare, oltre che le condizioni materiali delle persone, anche quelle connesse al mantenimento o al perseguimento di equilibrate situazioni di vita.

In particolare tali interventi si prefiggono di:

- evitare i rischi di istituzionalizzazione impropria;
- garantire alle persone in disagiate condizioni socioeconomiche e prive o carenti di sostegno familiare, un livello minimo di sussistenza nel proprio ambiente di vita,
- **valorizzazione e sostegno delle risorse personali ai fini della autosufficienza economica**

Tali interventi sono così articolati:

- contributi economici continuativi
- contributi economici una tantum
- buoni pasto
- buoni spesa
- **borse lavoro**

ART. 2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E REQUISITI PER L'ACCESSO

Gli interventi di sostegno economico sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune di San Lazzaro di Savena e dalle persone non residenti,

limitatamente a quanto previsto dal quadro normativo vigente (L.328/2000, L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni).

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere riconosciuta da parte della assistente sociale responsabile del caso una condizione di disagio socioeconomico e relazionale tale da configurare il rischio di emarginazione sociale;
2. avere avuto nell'ultimo trimestre il reddito mensile disponibile, di cui al successivo art. 4, inferiore al reddito minimo di integrazione sociale, di seguito denominato "minimo vitale";
3. essere nullatenenti; è ammessa esclusivamente la proprietà dell'alloggio occupato o comunque di un unico alloggio, semprechè adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente;
4. non rientrare nelle categorie oggetto di delega all'Azienda USL.

Il Settore Servizi Sociali potrà estendere la concessione di interventi ai richiedenti che, pur non essendo in possesso dei requisiti di cui ai punti 3 e 4 del secondo comma del presente articolo, necessitano di sostegno urgente.

Gli interventi di sostegno socioeconomico da attivare in questi casi dovranno rientrare in un progetto assistenziale personalizzato, elaborato dall'assistente sociale responsabile del caso.

In situazioni di utenza multiproblematica, il progetto sarà elaborato congiuntamente tra i servizi sociosanitari coinvolti nella presa in carico. Di volta in volta tali servizi individueranno il responsabile del progetto nel proprio ambito, tenuto conto del bisogno prevalente.

ART. 3 - PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il richiedente inoltra al Settore Servizi Sociali la domanda di intervento di sostegno economico redatta sull'apposito modulo e corredata dell'autocertificazione relativa alla situazione reddituale.

Per agevolare l'istruttoria economica e la compilazione dell'autocertificazione, il richiedente potrà produrre copia delle seguenti certificazioni:

- certificati di pensione dell'anno in corso (o in mancanza certificati attestanti i redditi del semestre precedente il momento della domanda);
- ultime tre busta paga e modello CUD più recente;
- modello 730 o UNICO più recente;
- documentazione attestante le entrate non assoggettabili alla denuncia dei redditi (rendite INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, ecc.);
- riconoscimento dell'invalidità civile;
- iscrizione al collocamento;
- contratto registrato di locazione e ricevuta di pagamento del canone di affitto o eventualmente documentazione inerente la contrazione di mutuo 1^a Casa, corredata dalla ricevuta di pagamento relativa all'ultimo semestre ed a copia del piano di ammortamento;
- **bollette per utenze pagate negli ultimi dodici mesi precedenti la domanda di contributo;**
- **prescrizioni mediche e relativi scontrini o fatture, inerenti le spese sanitarie sostenute nell'ultimo trimestre precedente la domanda di contributo.**

Nell'autocertificazione dovrà essere inoltre dichiarata:

- la non titolarità di altri redditi, di beni immobili e di risorse finanziarie oltre quelli certificati, nonché l'ammontare di eventuali risparmi;
- l'esistenza o meno di parenti tenuti per legge (art. 433 del C.C.) con relativi indirizzi e/o recapiti.

In sede di valutazione della domanda il Settore Servizi Sociali potrà acquisire ulteriore documentazione atta a comprovare la condizione di bisogno socioeconomico del richiedente ed eventualmente la condizione socioeconomica dei parenti ed affini di cui all'art. 433 del C.C., con particolare riferimento ai parenti ed affini di 1^a grado. Il Servizio potrà inoltre effettuare ulteriori indagini sul tenore di vita e su tutti gli elementi ritenuti necessari mediante i servizi e gli uffici a ciò preposti.

L'assistente sociale responsabile del caso avvia il procedimento secondo l'iter procedurale dell'Ente.

Nel rispetto della legislazione vigente in materia (L.241/90) il termine del procedimento di erogazione di benefici economici è fissato in 60 giorni.

ART. 4 – ISTRUTTORIA

Il reddito mensile disponibile del richiedente e dell'eventuale nucleo convivente, viene accertato a cura del Settore Servizi Sociali nel seguente modo:

- si considerano tutti i redditi mensilmente percepiti, ivi comprese le pensioni di guerra, le rendite INAIL, l'indennità di accompagnamento, i sussidi continuativi erogati da altri Enti assistenziali, ecc. Tutti i redditi sono considerati al netto delle ritenute IRPEF.
- dal reddito mensile percepito viene detratto l'importo mensile del canone di affitto o l'importo mensile del mutuo 1^a casa, riferito all'ultimo semestre. Qualora il richiedente conviva con soggetti non tenuti per legge, per i quali non viene richiesto l'intervento di sostegno economico, la quota di affitto o di mutuo da porre in detrazione è quella che si ottiene dividendo l'importo mensile per il numero dei componenti il nucleo.
- sono inoltre detraibili le ulteriori spese continuative o straordinarie, indispensabili a garantire una adeguata condizione di vita, per le quali l'assistente sociale responsabile del caso abbia acquisito la necessaria documentazione, come previsto al precedente art. 3.
- le spese straordinarie detraibili vengono ripartite su base trimestrale.

Il "minimo vitale" mensile per una persona "sola", al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, è pari all'importo della pensione minima INPS. Tale importo viene aggiornato a partire dal 1^a gennaio di ogni anno sulla base della variazione, ufficialmente accertata dall'ISTAT nel precedente mese di novembre, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Per ogni ulteriore componente il nucleo convivente si applica una decurtazione alla quota di "minimo vitale" pari ai seguenti indici percentuali:

- 15% per il secondo componente
- 25% per il terzo componente

Dal 4^a componente in poi la quota del "minimo vitale" diminuisce progressivamente di un ulteriore 5% ciascuno.

Esempio: Nucleo composto da 3 persone:

"minimo vitale"

1° comp. intero	2° comp. -15%	3° comp. -25%	4° comp. -30%
--------------------	------------------	------------------	------------------

Gli interventi di sostegno socioeconomico previsti dal presente regolamento (benefici economici continuativi ed una tantum, buoni spesa, buoni pasto, borse lavoro) sono cumulabili tra loro.

L'entità economica mensile complessiva del progetto socioassistenziale di sostegno economico e la sua durata viene definita in considerazione della gravità del disagio socioeconomico e relazionale, del sostegno ricevuto da altri membri della rete familiare e/ o sociale, delle condizioni economiche minime da garantire, delle risorse personali del richiedente e del reddito disponibile, definito come sopra.

In ogni caso l'entità economica del progetto deve garantire un reddito disponibile mensile, al netto delle spese di cui al precedente art.4, non superiore al "minimo vitale" ed ha durata massima di una anno.

I contributi economici "una tantum" non possono in ogni caso essere di importo superiore a € 516,00 ciascuno. Nell'anno solare può essere erogato un contributo "una tantum" **per ciascun quadrimestre**

Il compenso forfettario per le borse lavoro è fissato in euro 3,10 per ogni ora di servizio effettivamente prestata e per un massimo di sei ore giornaliere. Tale importo viene annualmente aggiornato con il medesimo criterio previsto per l'aggiornamento annuale istat del minimo vitale.

Nel rispetto dei criteri di cui sopra il progetto socioassistenziale personalizzato di sostegno economico, definisce la tipologia degli interventi da attivare, l'entità economica degli interventi, le condizioni di liquidazione, la durata di ciascun intervento e del progetto complessivo, le scadenze delle verifiche.

La condivisione del progetto tra l'assistente sociale responsabile del caso, l'utente ed eventualmente i parenti tenuti per legge o gli altri soggetti coinvolti, viene formalizzata fra le parti, attraverso la sottoscrizione del progetto redatto in forma contrattuale su apposito modulo.

ART. 5 - VERIFICHE PERIODICHE E SOSPENSIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

Nel caso alla scadenza del progetto persista la condizione di bisogno l'assistente sociale responsabile del caso può procedere alla proroga del progetto.

Alla scadenza del progetto è altresì facoltà dell'utente inoltrare una nuova richiesta.

Durante il periodo di attivazione del progetto, l'assistente sociale responsabile del caso può effettuare verifiche atte ad accertare il persistere o meno della condizione di bisogno, ed eventualmente proporre la sospensione del beneficio prima della sua naturale scadenza.

L'assistente sociale responsabile del caso procede comunque alla verifica almeno annuale della situazione socioeconomica, con relativo aggiornamento della documentazione precedentemente acquisita e relativa istruttoria.

E' fatto obbligo al richiedente, nonché ai soggetti coinvolti nel progetto di sostegno economico comunicare e documentare tempestivamente qualsiasi variazione della propria condizione socioeconomica.

I contributi indebitamente percepiti saranno oggetto di recupero, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti dell'Ente

ART. 6 - RICORSI

Al termine del procedimento, contro il provvedimento finale è ammesso il ricorso in via amministrativa,

I ricorsi, redatti su apposito modulo, vanno indirizzati al Settore Servizi Sociali entro 30 gg. dalla data di comunicazione della decisione.

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali decide sui ricorsi in via definitiva entro 30 gg, dalla presentazione dell'istanza.

Tale decisione viene comunicata agli interessati entro 10 gg, per iscritto a mezzo raccomandata A.R.

ART. 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento verrà applicato, per i nuovi casi, dal giorno successivo a quello di entrata in vigore.

Per quanto riguarda i casi in essere, le verifiche in applicazione del presente Regolamento verranno effettuate alla scadenza del progetto. Nel frattempo verranno attivate le procedure di verifica di cui all'art. 5.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle Leggi e disposizioni vigenti in materia.

CRITERI PER L'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI

ART. 1 - FINALITA'

Nell'ambito degli interventi di sostegno alle persone non autosufficienti ed alle loro famiglie, l'Amministrazione Comunale contribuisce al pagamento delle rette di ricovero in strutture residenziali regolarmente autorizzate al funzionamento ai sensi della Del. Reg. 564/2000

Il ricovero in strutture si colloca nell'ambito di un progetto assistenziale personalizzato e **può essere definitivo o di sollievo temporaneo.**

ART. 2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E REQUISITI PER L'ACCESSO

Gli interventi per l'integrazione delle rette in struttura sono rivolte alle persone:

- residenti nel Comune di San Lazzaro di Savena ed ai non residenti, limitatamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia, con particolare riferimento alla L.328/2000 ed alla L.R. 2/2003.
- in condizione di non autosufficienza certificata dalla competente U.V.G.T (Unità di Valutazione Geriatrica Territoriale)
- in favore delle quali l'U.V.G.T. abbia formulato ai sensi della L.R. 5/94 un PAI che preveda l'inserimento definitivo o di sollievo temporaneo in struttura residenziale. Qualora non espressamente previsto dalla L.R. 5/94., ed in via d'urgenza, la valutazione dell'U.V.G.T. potrà essere sostituita da quella dell'assistente sociale responsabile del caso e successivamente trasmessa all'U.V.G.T. per l'accesso ai servizi della rete socio sanitaria integrata o l'aggiornamento del PAI (Progetto Assistenziale Personalizzato) precedentemente formulato dall'U.V.G.T.
- che non siano in possesso di beni immobili e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura, salvo che si renda disponibile alla donazione delle stesse all'Amministrazione Comunale, tramite le procedure giuridiche da questa indicate.
- **la proprietà dell'alloggio adibito ad abitazione principale dell'assistito è consentita limitatamente alla richiesta di integrazione retta per ricovero si sollievo temporaneo. In caso di richiesta di integrazione retta per ricovero a tempo**

indeterminato è consentita la comproprietà dell'alloggio che continui ad essere adibito ad abitazione principale del nucleo convivente con l'assistito

- che siano privi di reddito o titolari di un reddito mensile di importo insufficiente a coprire l'ammontare della retta;
- che abbiano i parenti tenuti per legge agli alimenti, ai sensi del successivo art. 5, non in grado di provvedere al pagamento della quota parte del costo della retta non coperto dai redditi del richiedente, secondo i parametri di cui al successivo art. 6. Per i parenti tenuti per legge è ammessa esclusivamente la proprietà dell'alloggio di abitazione principale o comunque di un unico alloggio, semprechè adeguato in rapporto alle proprie esigenze.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

Il ricovero definitivo viene individuato come ultima risorsa possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili per quei soggetti in condizione di non autosufficienza, la cui permanenza nel proprio nucleo familiare e ambiente di vita non garantisce una adeguata tutela socioassistenziale e/o sanitaria.

Il ricovero di sollievo temporaneo, persegue la finalità di tutela sociosanitaria della persona non autosufficiente e sostegno alla famiglia, nell'ambito di un progetto di domiciliarità destinato a proseguire nel tempo. Il ricovero di sollievo temporaneo ha durata di massimo un mese, eccezionalmente prorogabile di un mese ulteriore su proposta dell'assistente sociale responsabile del caso.

L'assistente sociale responsabile del caso, sentita ove competente l'U.V.G.T., si riserva la facoltà di individuare tra le risorse della rete sociosanitaria integrata la struttura residenziale presso la quale inserire la persona che necessita **di ricovero di sollievo temporaneo o definitivo**, in considerazione dei bisogni dell'anziano, dei posti disponibili in strutture convenzionate e delle condizioni economiche più vantaggiose per l'Ente, riservandosi la facoltà di disporre successivi trasferimenti.

La scelta della struttura viene indicata nel PAI, e sottoscritta dalle parti.

L'integrazione della retta non potrà essere concessa qualora l'interessato o i parenti tenuti al mantenimento, optino per il ricovero in una struttura diversa da quella indicata nel PAI.

Per le persone non autosufficienti già ricoverate a tempo indeterminato in struttura privata e salvo diversa valutazione da parte dell'U.V.G. o dell'assistente sociale responsabile del caso, la richiesta di contributo economico potrà essere accolta a condizione che il richiedente inoltri contestualmente richiesta di inserimento in una struttura della rete sociosanitaria integrata, convenzionata con l'Azienda U.S.L. Il trasferimento dovrà avvenire non appena il posto si renda disponibile, pena l'interruzione del contributo medesimo.

L'assistente sociale responsabile del caso verifica periodicamente il permanere dei requisiti che hanno motivato l'intervento di integrazione della retta dell'Ente ed ha facoltà di disporre trasferimenti in altra struttura o l'attivazione di interventi alternativi al ricovero.

ART. 4 - PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il richiedente inoltra al Settore Servizi Sociali la domanda di integrazione della retta redatta sull'apposito modulo e corredata dalla documentazione sanitaria attestante la condizione di non autosufficienza e di un'autocertificazione relativa alla situazione reddituale.

Per agevolare l'istruttoria economica e la compilazione dell'autocertificazione, il richiedente potrà produrre copia delle seguenti certificazioni:

- mod 0BIS M rilasciato dall'Inps ogni anno a tutti i pensionati nel mese di gennaio in cui sono riportati gli importi mensili percepiti dell'anno di riferimento.
In attesa del mod 0BIS M dell'anno in corso si potrà presentare il mod. dell'anno precedente;
- certificati attestanti l'importo mensile della pensione percepita da altri istituti previdenziali
- modello 730 o UNICO più recente;

- documentazione attestante le entrate non assoggettabili alla denuncia dei redditi (rendite INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, ecc.);
- riconoscimento dell'invalidità civile:

Nell'autocertificazione dovrà essere inoltre dichiarata:

- la non titolarità di altri redditi, beni immobili e risorse finanziarie oltre quelle documentate, nonché l'ammontare di eventuali risparmi;
- l'esistenza o meno di parenti tenuti per legge (art.433 del C.C.) con relativi indirizzi e/o recapiti.
- impegno sottoscritto dal richiedente e da uno o più parenti, tenuto o meno agli obblighi alimentari, a comunicare al Settore Servizi Sociali ogni nuovo reddito o entrata e relativi arretrati (vedasi successivo art,7).

L'assistente sociale responsabile del caso potrà inoltre acquisire ogni altra idonea documentazione ed effettuare ulteriori indagini sul tenore di vita e su tutti gli elementi ritenuti necessari mediante i servizi e gli uffici a ciò preposti.

Il reddito disponibile mensile del anziano che richiede il ricovero viene calcolato sommando tutti i redditi personali, al netto delle ritenute IRPEF ove previste.

L'anziano ricoverato partecipa al pagamento della retta mensile versando, direttamente alla struttura il suo reddito disponibile.

Limitatamente alle richieste di integrazione della retta per il ricovero di sollievo temporaneo, qualora il coniuge non sia percettore di reddito, il reddito disponibile dell'assistito verrà considerato al 50% e saranno detratte per intero le spese relative all'affitto o al mutuo prima casa.

Qualora nel corso del procedimento si rilevi l'assenza o l'incapacità economica dei parenti tenuti per legge di cui all'art. 5, il Settore Servizi Sociali assume a proprio carico l'intera differenza tra il reddito disponibile mensile dell'anziano e la retta sociale praticata dalla struttura, oltre ad una quota, definita regalia, destinata alle spese personali ed urgenti dell'anziano ricoverato, pari al 25% del trattamento minimo di pensione per la vecchiaia.

Il soggetto che gestisce la regalia, qualora diverso dal beneficiario, è tenuto a rendicontare **su base semestrale** al Settore Servizi Sociali l'utilizzo della stessa.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE E ACCERTAMENTO DEL REDDITO DEI PARENTI OBBLIGATI

L'individuazione dei parenti interessati all'istruttoria viene effettuata con riferimento a quanto disposto dagli artt. 433 e seguenti del Codice Civile.

In sede di valutazione della domanda l'assistente sociale responsabile del caso, in prima istanza dovrà acquisire le autocertificazioni, atte a comprovare lo stato di famiglia e la condizione economica del coniuge e di ciascuno dei parenti ed affini di 1° grado, ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile.

Per agevolare l'istruttoria economica e facilitare la compilazione dell'autocertificazione, il parenti interessati potranno produrre copia delle seguenti certificazioni:

se lavoratore dipendente:

- copia delle ultime tre buste paga e dell'ultimo modello CUD;
- copia dell'ultimo modello 730 o UNICO
- se disoccupato o in attesa di 1^ occupazione:
- iscrizione al collocamento;
- se pensionato o invalido
- copia dei certificati di pensione, rendite, indennità dell'anno in corso se assoggettabili ad IRPEF (o in mancanza certificati attestanti i redditi del semestre precedente il momento della domanda);
- copia dell'ultimo modello 730 o unico
- se lavoratore autonomo:
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- se giovane di età superiore ai 15 anni e non rientrante in una delle categorie precedenti:
- certificato di iscrizione a Istituto Scolastico o Universitario;

qualora ricorrano le condizioni i parenti tenuti per legge potranno autocertificare o produrre copia della seguente documentazione:

fatture inerenti le spese sanitarie e socioassistenziali riferite all'ultimo trimestre precedente la domanda di contributo sostenute per se stesso o per altro congiunto verso il quale sia tenuto per legge ai sensi dell'art.433 e seguenti del C.C.

- fotocopia del contratto registrato di locazione e ricevuta di pagamento del canone di affitto o eventualmente documentazione inerente la contrazione di mutuo 1^ Casa, corredata dalla ricevuta di pagamento relativa all'ultimo semestre e copia del piano di ammortamento;

I componenti il nucleo familiare dell'obbligato e/o eventuali parenti, qualora a carico, sono tenuti a documentare la propria condizione.

Limitatamente alle richieste di integrazione della retta per ricovero definitivo, in sede di istruttoria il Settore Servizi Sociali potrà acquisire la medesima documentazione reddituale di cui sopra, fatto salvo quanto previsto della normativa vigente in materia, atta a comprovare la condizione economica dei parenti ed affini di 2^ grado ai sensi dell'art.433 e seguenti del C.C.

Il Servizio Sociale potrà inoltre acquisire ogni altra idonea documentazione ed effettuare ulteriori indagini sul tenore di vita e su tutti gli elementi ritenuti necessari mediante i servizi e gli uffici a ciò preposti.

ART. 6 – CALCOLO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE CARICO COMUNALE

L'importo economico della integrazione della retta da porre a carico dell'Ente risulta dalla differenza tra l'ammontare della retta di ricovero e la somma delle quote di contribuzione alla stessa a carico dell'utente e dei parenti ed affini di cui al precedente art. 5.

Per quanto riguarda il calcolo della capacità contributiva pro-capite di ciascun obbligato, si fa riferimento al reddito personale complessivo al netto delle ritenute IRPEF, desunto dai mod.730 o UNICO o CUD e delle spese sanitarie o socioassistenziali oltre che del canone di affitto (il

contratto di affitto deve essere registrato) o dell'importo mensile del mutuo 1^a casa, riferito all'ultimo semestre.

Il Servizio Sociale ha, inoltre, la facoltà di acquisire pareri ai fini della valutazione della capacità economica, dagli uffici competenti (fiscalisti, Ufficio Imposte Dirette, Intendenza di finanza, ecc.)

Sono esclusi dal conteggio i redditi non assoggettabili di all'IRPEF, quali: pensioni di guerra, pensioni ciechi, rendite INAIL, indennità di accompagnamento o assimilabili.

Le spese sanitarie e socioassistenziali sostenute per un congiunto saranno detratte per la quota procapite qualora vi siano altri parenti tenuti per legge dello stesso grado e percettori di reddito proprio. ¹(vedi esempio in calce)

Nel caso di nuclei costituiti sia da soggetti obbligati che da altri non obbligati. l'importo relativo all'affitto o al mutuo prima casa da porre in detrazione sarà calcolato sommando le quote parte dei soli obbligati e dei loro familiari a carico (coniuge e figli minori), **oltre che la quota parte dell'anziano che richiede il ricovero limitatamente ai ricoveri di sollievo temporaneo.. ² (vedi esempio in calce)**

Vengono altresì applicate la seguenti detrazioni:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| • 1° componente a carico | minimo vitale - 10% |
| • 2° componente a carico | minimo vitale - 15% |
| • 3° componente a carico | minimo vitale - 20% |

per ulteriori componenti a carico la detrazione diminuisce progressivamente di un ulteriore 5%.

Qualora i componenti a carico percepiscano redditi inferiori agli importi delle detrazioni di cui sopra, ivi compresi quelli non assoggettabili all'IRPEF, la detrazione da applicare viene decurtata dell'importo del reddito percepito.

Fanno eccezione:

- le situazioni di obbligo agli alimenti, in ottemperanza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per le quali viene detratta la somma stabilita in sentenza;
- i figli maggiorenni, in condizione non lavorativa e in situazione di particolare disagio psico-fisico e/o relazionale, semprechè non siano già titolari di contributo di mantenimento da parte di altri Enti, per i quali verrà applicato la detrazione di cui sopra.

Calcolato il reddito mensile di ciascun obbligato, la capacità contributiva degli obbligati è costituita dall'intero importo eccedente le soglie di reddito mensile, differenziate in relazione al grado di parentela o affinità:

Relazione di parentela o affinità	Soglie di reddito pro-capite mensile
• coniuge	minimo vitale + 45%
• parenti e affini di 1° grado	minimo vitale + 70%
• parenti e affini di 2° grado	minimo vitale + 100%

Il "minimo vitale" mensile per una persona "sola", al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, è pari all'importo della pensione minima INPS. Tale importo viene aggiornato a partire dal 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione, ufficialmente accertata dall'ISTAT nel precedente mese di novembre, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Ove sussista uno stato di particolare necessità da parte di uno o più obbligati il Responsabile del Servizio Sociale può autorizzare una maggiorazione dell'intervento economico fino ad un massimo del 20% della retta calcolata al netto della capacità contributiva dell'anziano.

Il contributo a carico dell'Amministrazione Comunale può essere ridefinito:

- a) su richiesta dei parenti obbligati qualora sia suffragato da ulteriori elementi adeguatamente documentati;
- b) su iniziativa dell'Ufficio quando lo stesso venga a conoscenza di nuovi elementi.

ART. 7 - RAPPORTI GIURIDICI CON LE CASE DI RIPOSO

Il contributo economico erogato al richiedente dal Settore Servizi Sociali è liquidato direttamente alla struttura di ricovero la quale presenterà regolari fatture al Comune.

Ove sia prevista la regalia e questa sia gestita direttamente dalla struttura residenziale, quest'ultima è tenuta a presentare al Settore Servizi Sociali il rendiconto **semestrale** dell'utilizzo della stessa allegandolo alla relativa fattura.

Limitatamente ai ricoveri di sollievo temporaneo di norma il contributo verrà versato al richiedente a parziale rimborso della retta di ricovero su presentazione della fattura debitamente quietanzata.

ART. 8 - RECUPERI E RIVALSE

L'Amministrazione Comunale, tramite i propri Uffici competenti, attiva le opportune procedure che consentano:

- 1) di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di redditi acquisiti o acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili, eredità, ecc.;
- 2) di rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ed indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale;
- 3) di rivalersi, successivamente al decesso del soggetto ricoverato, sull'ammontare delle quote di regalia di cui all'ultimo comma dell'art.4, eventualmente non utilizzate.

ART. 9 - RICORSI

Contro l'esito del procedimento di integrazione economica della retta di struttura residenziale sociosanitaria e socioassistenziale è ammesso il ricorso in via amministrativa.

I ricorsi, redatti su apposito modulo, vanno indirizzati al Settore Servizi Sociali entro 30 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento.

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali decide sui ricorsi in via definitiva entro 30 gg. dalla presentazione dell'istanza.

Tale decisione viene comunicata agli interessati entro 10 gg. per iscritto a mezzo raccomandata AR.

ART. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento verrà applicato, per i nuovi casi, dal giorno successivo a quello di entrata in vigore.

Per quanto riguarda i casi in essere, le verifiche in applicazione del presente Regolamento verranno effettuate entro 90 giorni dall'entrata in vigore. Nel frattempo verranno attivate le procedure di verifica di cui all'art.5 - comma 5

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle Leggi e disposizioni vigenti in materia.

¹⁾ Es: Famiglia composta da: Padre, figlio (marito), nuora e suocera.

Il Padre viene inserito in Struttura quindi il nucleo familiare di riferimento sarà formato dal marito, moglie e suocera.

Nel caso per la suocera, priva di reddito proprio o insufficiente, vengano sostenute delle spese sanitarie e socioassistenziali tali spese potranno essere detratte per intero dal reddito del marito se la moglie non risulta titolare di reddito proprio e quindi a suo carico, per metà se la moglie risulta titolare di reddito proprio.

²⁾ **Es: Famiglia composta da: Padre, figlio (marito), nuora, nipote, e suocera.**

Il padre viene inserito in Struttura quindi il nucleo familiare di riferimento sarà formato dal marito, moglie, figlio e suocera.

Nel caso il nucleo paghi un affitto o mutuo prima casa, tale spesa verrà divisa per i quattro componenti.

Il marito potrà detrarre dal suo reddito solo la sua parte se la moglie ed il figlio risultino titolari di reddito proprio in quanto possono partecipare alla spese di casa, mentre potrà detrarre la sua parte più quella della moglie e del figlio se gli stessi non risultano titolari di redditi propri e quindi sono a suo carico.
